

## **CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

### **PREMESSA**

1. La Bernstein School of Musical Theater (“BSMT”) è un’istituzione di alta formazione artistica che opera nel sistema AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (“MUR”).

2. Il presente “Codice Etico e di Comportamento” definisce i principi e le norme che regolano la convivenza e la collaborazione tra:

- Direzione
- Docenti
- Collaboratori
- Personale tecnico-amministrativo
- Allievi

al fine di garantire un ambiente di studio e di lavoro serio, rispettoso, inclusivo e professionalmente qualificato, coerente con la missione educativa e artistica della scuola.

3. Il presente documento disciplina le regole di condotta e gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, al fine di assicurare il rispetto e la dignità dei docenti, collaboratori e allievi.

### **ART. 1 – VALORI DELL’ISTITUZIONE**

La BSMT promuove la formazione artistica e professionale degli allievi e si fonda sui principi della:

**Tutela e rispetto della persona:** ogni individuo ha diritto ad essere trattato con dignità e rispetto e a non essere ingiustamente discriminato, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari e l’età.

**Responsabilità educativa:** la formazione artistica richiede disciplina, impegno e consapevolezza del proprio ruolo di docente, di collaboratore, di personale tecnico-amministrativo e di allievo.

**Collaborazione e spirito di comunità:** la crescita artistica avviene in un clima di collaborazione e fiducia reciproca tra i soggetti che, a titolo di docenti, allievi, collaboratori e di personale tecnico-amministrativo, partecipano alle attività dell’Istituzione.

**Integrità professionale:** ogni comportamento deve essere improntato ai valori della correttezza, della responsabilità e della trasparenza.

**Trasparenza:** i membri dell’Istituzione non devono né richiedere né accettare doni o altri vantaggi che possano influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività didattiche.

**Tutela dell'ambiente di studio:** gli spazi e le risorse della scuola devono essere utilizzati con cura e rispetto nell'interesse proprio e dell'Istituzione.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- la Direzione
- i Docenti
- i Collaboratori
- il Personale tecnico-amministrativo
- gli Allievi.

2. Il “Codice” si applica a tutte le attività della BSMT, da intendersi comprensive delle:

- attività didattiche,
- prove e produzioni artistiche, degli spettacoli e delle rappresentazioni,
- attività organizzative e istituzionali.

## **ART. 3 – PRINCIPI**

1. I soggetti di cui all'art. 2.1 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

- a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- b) riservare ad ogni docente, allievo, collaboratore e al personale tecnico-amministrativo attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- e) confrontarsi con la Direzione contro abusi, violenze e discriminazioni della Istituzione ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- f) far svolgere l'attività didattica e artistica nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- g) programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- h) ottenere, in caso di allievi minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- i) prevenire, durante lo svolgimento delle attività, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
- j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;

k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

#### **ART. 4 – COMPORTAMENTO DEI DOCENTI**

1. I docenti della BSMT svolgono una funzione educativa e artistica di particolare responsabilità.
2. Essi sono pertanto tenuti a:
  - svolgere l'attività didattica con competenza e preparazione,
  - assicurare la puntualità e la serietà professionale nell'espletamento delle attività didattiche,
  - rispettare gli studenti nella loro individualità, evitando qualsiasi forma di discriminazione,
  - promuovere un ambiente di lavoro positivo e professionale, nel rispetto dell'organizzazione accademica e delle indicazioni della Direzione,
  - non abusare e/o comunque utilizzare l'autorevolezza della propria posizione per scopi personali,
  - rispettare la riservatezza dei dati delle persone di cui l'Accademia detiene informazioni sensibili (allievi, collaboratori, ecc.), non rivelando altresì dati e/o informazioni riservate riferibili alla didattica o all'organizzazione interna.

#### **ART. 5 – COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO.**

I collaboratori e il personale amministrativo e tecnico devono:

- svolgere le proprie funzioni con professionalità e correttezza,
- rispettare l'organizzazione interna della scuola,
- collaborare con i docenti e con la Direzione,
- mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli allievi e dei colleghi,
- non abusare e/o comunque utilizzare l'autorevolezza della propria posizione per scopi personali,
- rispettare la riservatezza dei dati delle persone di cui l'accademia detiene informazioni sensibili (allievi, collaboratori, ecc.), non rivelando altresì dati e/o informazioni riservate riferibili alla didattica o all'organizzazione interna.

#### **ART. 6 – COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI**

1. Gli allievi devono:
  - partecipare alle attività con impegno e responsabilità,
  - rispettare i docenti, i collaboratori e i compagni,
  - rispettare gli orari e l'organizzazione delle attività definita dall'Istituzione,
  - utilizzare correttamente gli spazi e le strutture della scuola.
2. Non sono compatibili con il contesto accademico comportamenti quali:
  - atteggiamenti offensivi o denigratori nei confronti dei compagni e/o dei docenti e dei collaboratori e del personale tecnico-amministrativo.
  - molestie o discriminazioni nei confronti dei compagni e/o dei docenti e/o dei collaboratori e del personale tecnico-amministrativo.
  - la diffusione non autorizzata di immagini e/o ogni altra forma di contenuto privato e/o dell'Istituzione e dei singoli componenti della stessa
  - utilizzo improprio dei dispositivi digitali, tale recare pregiudizio al personale docente, ai collaboratori o agli allievi

- il danneggiamento di strutture o materiali.

## **ART. 7 – TUTELA DELLA DIGNITÀ E PREVENZIONE DELLE MOLESTIE**

1. La BSMT promuove un ambiente educativo fondato sul rispetto reciproco, in conformità ai principi e ai valori dell'Istituzione di cui agli artt. 1 e 3.
2. L'Istituzione non tollera comportamenti di natura sessuale e/o atteggiamenti che possano ledere la dignità della persona.
3. Assume particolare gravità qualsiasi comportamento di cui al par. 2 posto in essere in presenza di rapporti di asimmetria o nell'esercizio dell'autorità, come nel caso del rapporto tra docente/ collaboratore e allievo.
4. Il contatto fisico tra docenti e allievi o tra allievi stessi che può verificarsi nell'ambito delle discipline artistiche insegnate all'interno dell'Istituzione deve avvenire esclusivamente quando necessario per il perseguimento delle finalità didattiche e/o artistiche, e deve essere comunque proporzionato alla necessità pedagogica e deve essere sempre consensuale, rispettoso e professionalmente appropriato.
5. Nel lavoro corporeo è, infatti, richiesto il rispetto del principio di consenso informato. La persona coinvolta deve essere consapevole della natura dell'esercizio e poter manifestare eventuali riserve o disagio. Il docente ha la responsabilità di spiegare preventivamente l'attività e di assicurarsi che il contatto fisico avvenga in modo trasparente, corretto e rispettoso della sensibilità individuale.
6. È altresì buona prassi che tali attività si svolgano in contesti didattici chiari e riconoscibili, normalmente all'interno della lezione o delle prove, evitando situazioni ambigue o isolate che possano generare fraintendimenti o disagio.
7. Allo stesso modo, nel contesto dell'attività didattica, devono essere evitati commenti o osservazioni che possano risultare offensivi o lesivi della dignità personale, inclusi riferimenti denigratori o umilianti relativi alla condizione fisica, al peso corporeo, all'aspetto o alla struttura del corpo della persona.
8. Eventuali osservazioni devono essere formulate con linguaggio professionale, rispettoso e finalizzato esclusivamente alla crescita formativa dell'allievo, evitando ogni forma di giudizio personale.

## **ART. 8 – CONDOTTE RILEVANTI**

1. In particolare, costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:
  - **“abuso psicologico”**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell'allievo, anche se realizzato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

- **“abuso fisico”**: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico dell’allievo tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nel somministrare all’allievo carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica.
- **“molestia sessuale”**: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti un fastidio o disturbo rilevante per la persona. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
- **“abuso sessuale”**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.
- **“negligenza”**: il mancato intervento di un docente, collaboratore, membro del personale tecnico-amministrativo anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse dei bisogni fisici e/o psicologici dell’allievo.
- **“abuso di matrice religiosa”**: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- **“bullismo, cyberbullismo”**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più allievi con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sull’allievo. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un allievo che determinano critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima.
- **“comportamenti discriminatori”**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni e capacità fisiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- **“la violenza di genere”**: ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso.

- “**nonnismo (c.d. “hazing”)**”: ossia ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo.

2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti i comportamenti ulteriori e diversi, anche non espressamente elencati al par. 1 del presente articolo, che siano ostativi al raggiungimento delle finalità dell’Istituzione di cui agli artt. 1 e 3.

#### **ART. 9 – DOVERE DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, DIVIETO DI NEPOTISMO E FAVORITISMO**

1. La BSMT disapprova qualsiasi pratica che favorisca parenti, familiari, conviventi o propri allievi nelle procedure accademiche o nelle opportunità di carriera.

2. È considerato nepotismo l’uso della propria posizione o influenza per concedere incarichi, benefici o vantaggi nelle selezioni o nelle progressioni accademiche.

3. Tali comportamenti sono ritenuti contrari ai principi di merito, imparzialità, trasparenza e integrità che devono guidare la vita accademica.

#### **ART. 10 – DOVERE DI SEGNALAZIONE**

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi dei precedenti artt. 7, 8 e 9 e che coinvolgano docenti, collaboratori, personale tecnico-amministrativo e allievi, specie se minorenni, è tenuti a darne immediata comunicazione alla Direzione o agli organi competenti della scuola.

2. Le segnalazioni verranno gestite nel rispetto dei principi di:

- riservatezza
- imparzialità
- tutela delle persone coinvolte.

#### **ART. 11 – SISTEMA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. Le violazioni del “Codice Etico” possono comportare provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del comportamento, la cui valutazione è rimessa alla Direzione dell’Istituzione.

2. La BSMT può adottare i seguenti provvedimenti:

- Richiamo verbale, in caso di infrazione lieve,
- Richiamo scritto, in caso di ripetute trasgressioni non gravi,
- Sospensione temporanea, in caso di violazione grave o reiterate infrazioni lievi,
- Esclusione, in caso di violazione molto grave e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice.

3. La Direzione valuta sempre caso per caso, in maniera inappellabile, la sanzione più opportuna.

#### **ART. 12 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Tutti i membri della Istituzione sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni interne.

### **ART. 13 – UTILIZZO DI DISPOSITIVI DIGITALI E MATERIALI**

È vietato:

- registrare lezioni senza autorizzazione,
- fotografare o filmare persone senza consenso,
- diffondere contenuti interni della scuola e/o degli allievi, docenti e collaboratori,
- pubblicare materiali che possano danneggiare l'immagine della scuola.

### **ART. 14 – USO DEL NOME/LOGO E DELLA REPUTAZIONE**

1. Tutti i membri dell'Istituzione devono tutelarne il buon nome dell'Istituzione e non compiere azioni che possano danneggiarne l'immagine.
2. Non è consentito utilizzare il nome, il logo o la reputazione della BSMT per attività personali, professionali o per esprimere opinioni individuali senza la preventiva autorizzazione ufficiale da parte dell'Istituzione.

### **ART. 15 – DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE**

1. L'Istituzione si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento a qualsiasi a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Istituzione o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali di cui all'art. 11.

### **ART. 16 – NORME FINALI**

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo dell'Istituzione con cadenza almeno quadriennale e comunque ogni qual volta necessario.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dal consiglio direttivo dell'Istituzione.
3. Il presente Codice, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
4. È allegato al presente Codice il protocollo di gestione delle sanzioni (allegato A).

## ALLEGATO A

### **PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE SANZIONI**

1. Quando si verificano situazioni delicate che coinvolgono studenti, docenti, collaboratori o personale tecnico-amministrativo, l'Istituzione segue un protocollo interno che si articola come segue.

– Segnalazione dell'infrazione

Venuto a conoscenza di una condotta, anche tentata, che può assumere rilevanza ai fini del presente Codice, il membro dell'Istituzione ovvero i soggetti estranei ad essa che ne siano venuti a conoscenza provvedono senza ritardo a comunicarlo alla Direzione.

– La valutazione preliminare del Direttore

Il Direttore, pervenuta la segnalazione, senza ritardo, la comunica al Consiglio direttivo.

Il Direttore

- a) svolge una istruttoria preliminare, raccogliendo le informazioni allo stato disponibili,
- b) effettua una valutazione sommaria in ordine alla entità dell'infrazione al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di natura temporanea a tutela dei membri della Istituzione.

a) Assunzione di informazioni mediante acquisizione di dichiarazioni orali

1. Nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta in ordine alla valutazione dell'entità della infrazione, nonché dei provvedimenti conseguenti, il Direttore può decidere di svolgere ulteriore attività istruttoria, procedendo anche all'ascolto di soggetti informati sui fatti.

2. Laddove necessario, il Direttore può convocare, al fine di acquisirne la dichiarazione orale:

- l'autore dell'infrazione,
- eventuali altre persone coinvolte,
- eventuali testimoni, anche esterni all'Istituzione,
- eventuali responsabili didattici, allievi, personale tecnico-amministrativo o altre persone informate su fatti.

3. Il Direttore può procedere alla trascrizione e/o verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui al par. 2, anche laddove rese spontaneamente e non a seguito di convocazione.

4. Il Direttore, valutata l'opportunità di ricevere una assistenza specialistica al fine di porre rimedio alla violazione commessa, o per prevenirne gli effetti, può coinvolgere personale qualificato a sostegno dei membri dell'Istituzione (come medici e/o psicologi), consulenti legali e/o comunque professionisti esterni alla stessa al fine di garantire una efficace ed effettiva gestione della vicenda.

b) Valutazione e decisione

1. Il Direttore, esaurita l'istruttoria, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta, valuta la gravità e l'entità dei fatti, comunicando il risultato della stessa al Consiglio direttivo e al Consiglio Accademico, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Consiglio Accademico, nell'ambito delle rispettive competenze, delibera la sanzione da irrogare o l'archiviazione del procedimento, anche alla luce del contesto e delle circostanze di fatto in cui si è verificata l'infrazione, nonché le eventuali responsabilità individuali dei membri dell'Istituzione.

3. Nelle more della determinazione finale, il Direttore può adottare provvedimenti temporanei, anche di carattere sospensivo.